



COMUNE DI TORRETTA

Provincia di Palermo

*Plaza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560829 - p.i. 00744660820*

Regolamento per la Concessione del Patrocinio e Istituzione dell'Albo delle Associazioni

Approvato con delibera di C.C. n° 41 del 24/09/2015

Obiettivi del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessioni di patrocinii e collaborazioni da parte dell'Amministrazione Comunale ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono sia all'interno che al di fuori del territorio, purché presentino un contenuto strettamente legato al Paese o siano ritenute di particolare rilievo, col precipuo fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo della Comunità locale, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

Articolo 1 Patrocinio del Comune

1. Il Comune, è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma secondo e tredici, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, dello Statuto Comunale, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
3. Il Comune riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
5. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.
6. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.
7. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale, previa istruttoria degli uffici competenti.

Articolo 2 Soggetti Beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
 - soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) ed iscritti all'Albo

Comunale delle Forme associative che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;

- soggetti di chiara fama e prestigio.
- 2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni;
- 3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - dalle quali derivino 'utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 3

Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:
 - a. **concessione di patrocinio gratuito;**
 - b. **concessione di patrocinio oneroso,** in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.

Per **patrocinio gratuito** si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

Per **patrocinio oneroso** si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

1. beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese;
2. beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:
 - a. concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - b. assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
 - c. affissione delle locandine prodotte dal richiedente;

- d. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
 - e. prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
 - f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell'art. 1 del presente regolamento;
 - g. uso gratuito di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - h. collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).
2. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.
 3. Il patrocinio oneroso non può essere concesso a coloro che non abbiano dichiarato il rispetto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 4 Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio gratuito è accordato dal Sindaco.
2. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.
3. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.
4. La concessione del patrocinio oneroso viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:
 - coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
 - potenziale richiamo di presenza turistica;
 - capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
 - continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
 - gratuità di accesso alle attività organizzate;
 - presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
 - significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
 - capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.
5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.
6. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni

responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

7. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni (concessione suolo pubblico, etc) che spettano al beneficiario.

Articolo 5

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio gratuito

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando unicamente l'apposito modulo, almeno 10 (dieci) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità. L'istanza dovrà inoltre contenere l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio, nonché la segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa.
3. E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.
4. Il Sindaco, sentito l'Assessore competente, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio e il Servizio competente per materia adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

Articolo 6

Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio oneroso

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio oneroso devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco, utilizzando unicamente l'apposito modulo.
2. L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine;
3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2 dell'articolo 5, indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.
4. E' possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando comunque l'apposito modulo trasmesso attraverso PEC e sottoscritto digitalmente.

5. Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, **provvede alla relativa istruttoria in tempi idonei** e la sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego.

Articolo 7

Liquidazione del sostegno economico associato al patrocinio

1. Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'evento con allegato (manifesti, depliant o articoli quotidiani) dove si evince il patrocinio del Comune di Torretta;
2. Conto consuntivo dell'iniziativa approvato dall'organo statutario nel quale tra le entrate dovrà risultare il sostegno economico concesso e non riscosso per il patrocinio;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati, in nome e per conto dell'Ente o Associazione che rappresenta.
4. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

Articolo 8

Consuntivo

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.
2. Al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto.

Articolo 9

Decadenza e sanzioni

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
 - non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 10

Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.
2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Torretta" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.
3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benessere.
5. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
6. Il soggetto organizzatore dovrà dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

Articolo 11

Controlli e verifiche

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento, il soggetto che ha ottenuto il patrocinio deve presentare apposita relazione, con evidenziati l'andamento, la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli preventivati.
2. Inadempienze sulla procedura, segnalate al Sindaco dal responsabile del procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a seconda della gravità, valutata dal Capo dell'Amministrazione.

Articolo 12

Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 13 **Albo dei beneficiari**

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, sussidi e beni strumentali, ai sensi del presente regolamento, sono inseriti nell'albo dei beneficiari, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza si provvede alla pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R..

Articolo 14 **Disposizioni finali**

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

Articolo 15 **Entrata in vigore**

1. Il Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Albo Comunale delle Forme Associative

L'albo delle Forme Associative deve essere distinto per tipologia di attività in cui operano le varie Associazioni: attività culturali, attività connesse all'istruzione, attività sportive e ricreative nel tempo libero, attività economiche, attività sociali ed assistenziali, attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali, attività di volontariato.

1. Non possono essere iscritti: partiti, associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
2. Per la prima formazione dell'Albo si provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 giorni di un avviso contenente l'annuncio dell'istituzione dell'Albo, le condizioni richieste per l'iscrizione e l'invito alle Associazioni interessate a presentare domanda d'iscrizione entro un termine stabilito.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'albo, le associazioni regolarmente costituite e registrate, che non perseguono scopo di lucro, aventi sede ed operanti nell'ambito territoriale del Comune. Possono altresì essere iscritte all'albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
4. Le Associazioni interessate devono presentare domanda con la quale vengono dichiarate:
 - a. la ragione sociale dell'associazione
 - b. l'indicazione delle finalità sociali e senza fine di lucro
 - c. le generalità del legale rappresentante
 - d. l'indicazione del domicilio legale
 - e. il carattere dell'attività svolta dall'associazione (culturale, sportiva, sociale etc...)
 - f. elenco delle attività svolta dall'associazione nell'anno precedente nel territorio
 - g. il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa
 - h. allegare alla domanda anche l'atto costitutivo e/o lo statuto delle associazioni registrate a termini di legge.
5. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione e previa verifica della regolarità della documentazione prodotta il funzionario incaricato decide sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza di iscrizione all'Albo. L'iscrizione è effettuata per tipologia di attività e la comunicazione dell'esito dell'esame è data formalmente all'associazione nei successivi 15 giorni dall'istituzione dell'Albo.
6. Saranno iscritte d'ufficio le associazioni, operanti nelle aree disciplinate dal presente Regolamento, che siano iscritte all'Albo Regionale del Volontariato, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento.

7. Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a comunicare al Comune, entro 30 giorni, qualunque modifica relativa alla natura giuridica e al tipo di attività svolta e a presentare la documentazione che sia conseguentemente richiesta.
8. La revisione dell'Albo viene effettuata annualmente secondo le modalità del precedente comma 5, le richieste di nuova iscrizione saranno accolte dall'1 al 30 novembre di ogni anno previa pubblicazione di bando informativo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità di cui al comma 4 e, se accolte, l'iscrizione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
9. La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:
 - a. cessazione attività;
 - b. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti, di cui a precedenti commi, accertata in sede di revisione;
 - c. omessi adempimenti ai sensi del precedente comma 7;
 - d. su domanda dell'associazione interessata.
10. I provvedimenti del funzionario incaricato, inerenti la formazione e la revisione dell'Albo e le eventuali cancellazioni dall'Albo stesso, sono soggetti a pubblicazione per 30 giorni nell'Albo pretorio.

Al Sindaco
del Comune di Torretta

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PATROCINIO GRATUITO

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

C.F. Nato/a il

Residente a Via n. in qualità

Di (Presidente, legale

Rappresentante, privato cittadino, altro) dell'Associazione denominata

.....

Con sede legale in via n.

C.F. P.I.

Tel. indirizzo posta elettronica

Che opera senza scopo di lucro attraverso le seguenti attività:

.....

L'associazione è iscritta all'albo comunale delle Associazioni? Sì No

CHIEDE

La concessione del patrocinio gratuito oneroso per

..... (denominazione iniziativa)

Indicazione specifica dello scopo di pubblico interesse per cui il patrocinio viene

richiesto

Estremi iscrizione nell'Albo Prefettizio (per le Coop.ve Sociali)

Descrizione in breve dell'iniziativa/progetto:

Tipologia(culturale, ricreativa, sportiva,
sociale, educativa, turistica, etc.)

DATA – ORARIO DI SVOLGIMENTO

LUOGO

RICHIESTE SPECIFICHE

(transenne, apparecchiature, chiusura traffico, ect.)

Qualora la presente richiesta avesse esito favorevole

DICHIARA

Che il patrocinio verrà utilizzato esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso;

Che il patrocinio sarà reso pubblicamente noto attraverso i mezzi con i quali si provvederà alla promozione dell'iniziativa;

Che i beni saranno utilizzati nel rispetto delle istruzioni nel rispetto delle istruzioni ricevute, e che saranno riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna, assumendomi integralmente la responsabilità di eventuali danni, sia diretti che indiretti, che potranno essere arrecati ad essi o a persone/cose in dipendenza o in connessione con l'utilizzo di tali beni, danni che segnalerò immediatamente all'ufficio competente;

Di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza di quanto sopra autorizza l'Amministrazione Comunale alla richiesta di risarcimento danni e a non autorizzare più il richiedente o l'associazione all'uso dei beni.

Di avere preso visione del regolamento e delle disposizioni sul patrocinio del Comune.

ALLEGA

Alla presente richiesta:

1. Relazione illustrativa dell'iniziativa/progetto con l'indicazione delle finalità, modalità, luoghi, tempi di realizzazione, quadro economico ed eventuale beneficio di strumenti dell'Ente (locali, attrezzature, chiusura traffico, etc)
2. Copia documento identità

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dal D.P.R. 445 del 28/12/00, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta dell'Amministrazione.

IL DICHIARANTE

.....

Torretta, li

Informativa ai sensi dell'art. 13 della Digs. 196/2003:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.